



**CITTÀ di TORREMAGGIORE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

- **Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 20/03/2012;**
- **Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28/09/2012;**

**Articolo 1**  
**Oggetto e scopo del Regolamento.**

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale (I.M.U.) propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.**
- 1. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare del combinato disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**
- 3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.**
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.**

**Articolo 2**  
**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

- 1. Si applicano l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.**

**Articolo 3**  
**Fabbricato parzialmente costruito**

- 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.**
- 2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.**

**Articolo 4**  
**Diversificazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base può essere ulteriormente diversificata con riferimento ai seguenti casi:
  - a) unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo”
  - b) terreni agricoli;
  - c) aree fabbricabili;

**Articolo 5**  
**Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

**Articolo 6**  
**Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00.

**Art. 7**  
**Attività di controllo e incentivi**

1. L'attività di controllo può essere effettuata:
  - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale; in questo caso va destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante del diciotto per cento del maggior gettito accertato e riscosso;
  - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna; in questo caso va destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante del sette per cento del maggior gettito accertato e riscosso;
2. Il Dirigente responsabile curerà il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

**Art. 8**  
**Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si

**intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Il detto importo non è da considerarsi una franchigia.**

**Art. 9  
Sanzioni**

- 1. Le sanzioni previste nel caso di ritardato o omesso versamento non si applicano quando i versamenti sono stati eseguiti, nei termini di scadenza previsti, ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.**

**Art. 10  
Accertamenti**

- 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si ritiene l'imposizione.**
- 2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal relativo Regolamento adottato da questo Consiglio Comunale con atto n. 73 del 30/09/1998 in attuazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.**

**Art. 11  
Indennità di espropriazione**

- 1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.**

**Art. 12  
Entrata in vigore del regolamento**

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 01/01/2012.**